

Publicato il 08/07/2020

**N. 07880/2020 REG.PROV.COLL.**  
**N. 12768/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12768 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento- Commissione non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

annullamento- del provvedimento n. 373718/3-7 SEL di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato in data 18 luglio 2019, con il quale è stato formalizzato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale con conseguente esclusione del ricorrente dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I- 4° serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019; -della relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo in data 17 luglio 2019 prot. n. 373718/3-4 SEL e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 30 agosto 2019; -della scheda di valutazione attitudinale dell'Ufficiale Perito selettore redatta sul ricorrente in data 18 luglio 2019 prot. n. 373718/3-5 SEL e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 30 agosto 2019; -del verbale del 18 luglio 2019 prot. n. 373718/3-6 SEL con il quale la commissione attitudinale è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 30 agosto 2019; -dell'art 11 del bando di concorso con il quale è stata indetta la procedura concorsuale per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019 che disciplina gli accertamenti attitudinali del concorso, nella parte in cui prevede che il giudizio di idoneità o di inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi da concorso; -delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. 4 serie speciale n. 23 del 22

marzo 2019 pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione concorsuale; - dell'allegato A) alle citate norme tecniche contenente il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri nella parte in cui prevede : I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso così come previsto dal bando; - del bando con cui è stato indetto il concorso per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019; - della graduatoria finale di merito del concorso, ad oggi non ancora formata nè pubblicata, nella parte in cui non presente il nominativo dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\1\2020 :

-della graduatoria di merito del concorso «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» per i posti di cui all'articolo 1 lettera a del bando di concorso, pubblicata sul sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e approvata con decreto n. di prot 29/6-8-1 CC in data 29 novembre 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente;

- del decreto di approvazione delle graduatorie definitive di merito del concorso «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» adottato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 29 novembre 2019 e pubblicato sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) nella pagina web dedicata al concorso;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

nonché degli atti precedentemente impugnati e precisamente :

-del provvedimento n. 373718/3-7 SEL di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato in data 18 luglio 2019, con il quale è stato formalizzato il giudizio

definitivo di inidoneità attitudinale con conseguente esclusione del ricorrente dal «concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I.- 4° SERIE SPECIALE N. 23 DEL 22 MARZO 2019»;

-della relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo in data 17 luglio 2019 prot. n. 373718/3-4 SEL e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 30 agosto 2019; -della scheda di valutazione attitudinale dell'Ufficiale Perito selettore redatta sul ricorrente in data 18 luglio 2019 prot. n. 373718/3-5 SEL e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 30 agosto 2019;

-del verbale del 18 luglio 2019 prot. n. 373718/3-6 SEL con il quale la commissione attitudinale è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 30 agosto 2019; - dell'art 11 del bando di concorso con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» che disciplina gli accertamenti attitudinali del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio di idoneità o di inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi da concorso»;

-delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per titoli ed esami «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione concorsuale;

- dell'allegato A alle citate norme tecniche contenente il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri nella parte in cui prevede «I concorrenti giudicati “Inidonei” saranno esclusi dal concorso così come previsto dal bando»;
- del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 il dott. Roberto Vitanza;

1.Premesso che, il ricorrente, con atto notificato il 5.5.2020 e depositato il 13.5.2020, ha chiesto l'ottemperanza della ordinanza n. 8075/2019, con la quale il Collegio ha accolto la chiesta misura cautelare ai fini del riesame; che la p.a. ha provveduto ad una nuova valutazione del candidato; che il ricorrente ha formulato censure afferenti anche alle modalità di esecuzione del riesame svolto dalla p.a..

Ritenuto che tale istanza è immeritevole di positivo riscontro, atteso che la documentazione prodotta agli atti, prova che la Commissione - appositamente riconvocata - si è riunita per effettuare il “riesame”, ossia ha proceduto ad emettere un nuovo giudizio in esito ad una rivalutazione circa la inidoneità attitudinale del ricorrente.

Ritenuto, pertanto, che l'istanza, avanzata a mente degli artt. 59 e 112 cpa, deve essere, sotto tale profilo, respinta;

2.Inoltre, rilevato che la suddetta istanza di esecuzione di misure cautelari può assumere, anche per espressa richiesta della parte ricorrente, la valenza di

ricorso giurisdizionale di annullamento del provvedimento di riesame;

Ritenuto di poter disporre la conversione del ricorso per esecuzione di misure cautelare notificato il 5.5.2020 in ricorso ordinario per l'annullamento del provvedimento sopravvenuto, ai sensi dell'art. 32, comma 2°, cpa, sussistendone i prescritti requisiti in tema di ricevibilità ed ammissibilità;

3. Considerato che il contraddittorio non è integro perché la notifica dell'atto per motivi aggiunti, depositato in data 27/01/20, avverso la graduatoria definitiva del concorso de quo ricorso è avvenuta soltanto nei confronti di “almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa”;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria “de qua”;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
  - di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
  - di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;
- Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

- respinge la domanda di esecuzione delle misure cautelari;
- dispone la conversione, ex art. 32, 2° comma, cpa, dell'atto notificato il 5.5.2020 e depositato il 13.5.2020 per l'esecuzione dell'Ordinanza n. 8075/2019 in ricorso ordinario di annullamento;
- ordina l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Conferma per la decisione nel merito del presente ricorso la pubblica udienza del 6 novembre 2020, già fissata con OCI n. 8075 del 9/12/2019.

Compensa le spese di lite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.